



TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

Dott. ssa Clara Ruggiero
quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)

Visti gli atti del procedimento cautelare n. 10981-1/2023 proposto da STÉPHANE MICHEL LISSNER, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Daniele Mosè Morpurgo, Giulio Enea Vigevani e Pietro Matteo Fioruzzi nei confronti della FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO, in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.07.2023, lette le note difensive autorizzate depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza cautelare depositata in data 09.06.2023, il ricorrente in epigrafe deduceva:

- di essere uno dei più noti e apprezzati direttori teatrali al mondo;
- che in data 27 giugno 2019, la resistente Fondazione pubblicava sul proprio sito istituzionale una manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di Sovrintendente, a quel tempo ricoperto dalla sig.ra Rosanna Purchia e il cui mandato sarebbe cessato il 31 marzo 2020;
- che, in data 7 ottobre 2019, il Consiglio di Indirizzo della FTSC – riunitosi per valutare le candidature pervenute per la carica di Sovrintendente e preso atto della sua disponibilità manifestata, in quel momento direttore presso l' "Opéra" di Parigi, a ricoprire tale incarico nonché quello di Direttore Artistico, allora affidato al prof. Paolo

- Pinamonti - decideva all'unanimità di proporre al Ministro il suo nominativo per la relativa nomina;
- che, in data 10 ottobre 2019, il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, sen. Dario Franceschini, decretava la sua nomina a Sovrintendente della Fondazione a decorrere dal 1° aprile 2020;
 - che il rapporto decorreva dal 1° aprile 2020 e avrebbe avuto durata di cinque anni;
 - che, il contratto prevedeva l'attribuzione delle responsabilità, delle funzioni e le mansioni di Sovrintendente di cui all'art. 17 dello Statuto della Fondazione;
 - che, il contratto prevedeva, altresì, che avrebbe svolto – anche - la mansione di Direttore Artistico;
 - che nel contratto si prevedeva che non avrebbe potuto assumere incarichi in contrasto con gli interessi della Fondazione e, a far data dal 1° gennaio 2021, avrebbe dovuto rendere la propria attività lavorativa solo in favore della odierna resistente;
 - che il neo insediato “Governo Meloni” decideva di mettere sulla più alta poltrona della “TV di Stato”, nome diverso e più vicino e gradito alla coalizione di Governo rispetto a quello del dott. Carlo Fuortes, il quale aveva assunto la carica di Amministratore Delegato della RAI sotto il “Governo Draghi” nel luglio 2021;
 - che il dott. Fuortes aveva ventilato la possibilità di rinunciare alla poltrona di “Viale Mazzini” laddove gli fosse stata garantita una sua nomina a Sovrintendente del Teatro Alla Scala di Milano o del Teatro San Carlo;
 - che, in data 8 maggio 2023, il dott. Carlo Fuortes rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato della RAI;
 - che, a fronte delle suddette dimissioni del dott. Fuortes, il Governo emanava il Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 - recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”, pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 10 maggio 2023 ed entrato in vigore

in data 11 maggio 2023– con il quale, all’art. 2 dello citato Decreto, denominato “*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche,*” prevedeva che: (i) alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche dovesse applicarsi il divieto di conferimento di incarichi al raggiungimento del settantesimo anno di età, (ii) il Sovrintendente dovesse cessare in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età (iii) i Sovrintendenti delle suddette Fondazioni che, alla data di entrata in vigore del Decreto, avessero compiuto il settantesimo anno di età, sarebbero cessati anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, e ciò indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

- che si leggeva, in particolare, nella citata norma quanto segue: “*1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.»*. 2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.». 3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.”;
- che il limite ordinamentale di età (in forza della suddetta norma esteso a settant’anni) trovava applicazione (ai fini del collocamento a riposo di ufficio) qualora al raggiungimento del medesimo il soggetto avesse già maturato il diritto al trattamento pensionistico (anticipato), come, del resto, precisato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati;

- che si trattava di aspetto, quello di cui sopra, ben noto alla Fondazione, che, con riferimento all'applicazione della norma di cui all'art. 5, comma 9, Decreto Legge del 2012 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte con il Decreto) e proprio rispetto proprio alla sua posizione– il quale, di nazionalità francese, non godeva di alcun trattamento pensionistico obbligatorio in Italia - aveva ottenuto, già nel settembre 2019, parere dall'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il quale si escludeva l'applicazione della suddetta disposizione nei suoi confronti;
- che era pure evidente alla Fondazione che la norma in questione si riferisse esclusivamente alla decadenza della sola carica di Sovrintendente e non invece ad altri incarichi, quale, in particolare, a quello di Direttore Artistico, che ricopriva presso FTSC;
- che la Fondazione – celandosi dietro lo schermo della dovuta applicazione della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto - con lettera del 26 maggio 2023, gli comunicava la sua cessazione anticipata dal 1° giugno 2023 del rapporto di lavoro;
- che, in data 29 maggio 2023, impugnava suddetto recesso, ed ogni atto ad esso presupposto o conseguente, evidenziandone la palese discriminatorietà e/o nullità e/o illegittimità e/o ingiustificatezza e/o inefficacia e/o comunque l'arbitrarietà/irragionevolezza.

Tutto ciò premesso, parte resistente chiedeva all'adito giudice:

In via cautelare e d'urgenza, ex art. 700 cod. proc. civ.:

(i) omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, previo accertamento dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per i motivi esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai Paragrafi, A, B, C, D, E, F ed N, e relativi sottoparagrafi, con provvedimento inaudita altera parte ovvero a seguito di fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti, in via sommaria la nullità del recesso intimato dalla FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI al Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER con lettera del 26 maggio 2023, e di ogni e qualsivoglia atto ad esso

presupposto e/o conseguente, ordinarsi alla FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI, C.F. e P.IVA 00299840637, con sede legale in Napoli (NA) - 80132, Via San Carlo 98/F, in persona del Presidente del Consiglio di Indirizzo e legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Gaetano Manfredi, di provvedere alla ricostituzione del rapporto di lavoro, anche quale Sovrintendente, del Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER e al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riammissione in servizio, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.

Nel merito:

In via principale:

(ii) previa occorrendo interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, 2 e 3, Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 nei termini meglio esposti al Paragrafo C ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio al fine trasmettere il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, per i motivi meglio esposti ai Paragrafi A, B, C, D ed E, e relativi sottoparagrafi, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai Paragrafi A, B, C, D, E ed F, e relativi sottoparagrafi, previa ogni declaratoria del caso, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o inefficacia e/o arbitrarietà e/o irragionevolezza del recesso, anche quale licenziamento, intimato dalla FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI al Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER con lettera del 26 maggio 2023, e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente, e per l'effetto:

(iii) condannarsi FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI, C.F. e P.IVA 00299840637, con sede legale in Napoli (NA) - 80132, Via San Carlo 98/F, in persona del Presidente del Consiglio di Indirizzo e legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Gaetano Manfredi, alla ricostituzione del rapporto di lavoro,

anche quale Sovrintendente, del Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER e al pagamento in favore di quest'ultimo di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 20.000,00, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riammissione in servizio, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;

In via subordinata:

(iv) previa occorrendo interpretazione e applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, 2 e 3, Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 nei termini meglio esposti al Paragrafo C ovvero previa occorrendo sospensione del presente giudizio al fine trasmettere il fascicolo di causa alla cancelleria della Corte Costituzionale, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, per i motivi meglio esposti ai Paragrafi A, B, C, D ed E, e relativi sottoparagrafi, accertarsi e dichiararsi, per i motivi meglio esposti ai Paragrafi A, B, C, D, E, F e H relativi sottoparagrafi, previa ogni declaratoria del caso, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustificatezza e/o inefficacia e/o arbitrarietà e/o irragionevolezza del recesso, anche quale licenziamento, intimato dalla FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI al Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER con lettera del 26 maggio 2023, e di ogni e qualsivoglia atto ad esso presupposto e/o conseguente, e per l'effetto:

(v) condannarsi FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI, C.F. e P.IVA 00299840637, con sede legale in Napoli (NA) - 80132, Via San Carlo 98/F, in persona del Presidente del Consiglio di Indirizzo e legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Gaetano Manfredi al pagamento in favore del Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER del risarcimento del danno, pari alle retribuzioni al medesimo dovute dalla data di recesso, anche quale licenziamento, intimato dalla FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI al Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER (i.e. 1° giugno 2023) a quella di scadenza del rapporto di lavoro (i.e. 31 marzo 2025) e, dunque per una somma complessiva di € 420.000,00 ovvero alla diversa

maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;

In ogni caso:

(vi) per i motivi meglio esposti al Paragrafo G, previa ogni declaratoria del caso, accertarsi e dichiararsi che il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e di natura dirigenziale tra la FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI e il Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER è, ogni effetto di legge e/o di contratto, tutt'ora in essere quanto alle mansioni di Direttore Artistico;

(vii) per i motivi meglio esposti ai Paragrafi I, J, K, L ed M, previa ogni declaratoria del caso, accertarsi e dichiararsi il diritto del Maestro STÉPHANE MICHEL LISSNER e condannarsi FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO IN NAPOLI, C.F. e P.IVA 00299840637, con sede legale in Napoli (NA) - 80132, Via San Carlo 98/F, in persona del Presidente del Consiglio di Indirizzo e legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Gaetano Manfredi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, alla professionalità, all'immagine ed alla reputazione e morali patiti e patienti, quantificati nella misura e somma di € 420.000,00 ovvero alla diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa;

(viii) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria;

(ix) con rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato;

(x) con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Si costituiva la resistente FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO con un'articolata memoria difensiva in cui chiedeva, previo rigetto della domanda cautelare avversa in quanto inammissibile e comunque infondata per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e periculum in mora, respingersi anche nel merito l'avversa domanda, in quanto destituita di fondamento. Con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio.

Il GdL, rilevata la complessità della vicenda si riservava la decisione, anche sulle questioni di carattere preliminare, concedendo alle parti termine per note sino all'11 settembre 2023.

CONSIDERATO

In premessa va esclusa, allo stato, la possibilità in questa sede cautelare di affrontare qualsiasi questione inerente ai profili di legittimità costituzionale della normativa oggetto del contendere sollevati dalle parti sebbene, ad un sommario esame, la stessa non appaia manifestamente infondata.

Infatti la sospensione, in attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale, della procedura ex art. 700 c.p.c., connotata dai peculiari ed eccezionali caratteri dell'urgenza e della estrema celerità, si porrebbe in stridente contrasto con lo strumento azionato. Occorre pertanto fornire all'istante una decisione immediata sulla scorta del quadro normativo vigente e dell'interpretazione che meglio si esporrà nel prosieguo della motivazione che, orientata come meglio si dirà, rende in questa fase altresì non rilevante la questione di legittimità costituzionale potendo il giudizio essere deciso a prescindere dai rilievi sollevati dalla difesa dei contendenti. Nel merito, la domanda cautelare di ripristino dell'incarico è fondata. Sul fumus boni iuris si osserva quanto segue.

Il decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 - recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 10 maggio 2023 ed entrato in vigore in data 11 maggio 2023 (di seguito anche il "Decreto") – all'art. 2 dello citato Decreto, denominato "*Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche*," prevede che: (i) alle Fondazioni Lirico-Sinfoniche debba applicarsi il divieto di conferimento di incarichi al raggiungimento del settantesimo anno di età e che il Sovrintendente debba cessare in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età; che i Sovrintendenti delle suddette Fondazioni che, alla data di entrata in vigore del Decreto, abbiano compiuto il settantesimo anno di età, cessino anticipatamente dalla carica a decorre dal 1° giugno 2023, e ciò indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso (DOC. 32 – Decreto Legge n. 51/2023).

Testualmente si prevede che "*1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del*

settantesimo anno di età.». 2. *All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.»*. 3. *I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.*” (v. doc. 32).

Come correttamente rimarcato dalla difesa di parte ricorrente, il limite ordinamentale di età (in forza della suddetta norma esteso a settant'anni), antecedentemente alla operata modifica, trovava applicazione (ai fini del collocamento a riposo di ufficio) qualora al raggiungimento del medesimo il soggetto avesse già maturato il diritto al trattamento pensionistico, come, del resto, precisato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati (cfr. punto 52, v. doc. 34, pagg. 9-10).

Alla luce della nuova formulazione, invece, ad una prima lettura sembrerebbe che tale limite sarebbe applicabile indipendentemente dalla circostanza se il destinatario del provvedimento si trovi o meno nelle condizioni di quiescenza con trattamento pensionistico a carico dello Stato, com'è per l'appunto il caso del maestro Lissner il quale è pacifico che non goda di alcun trattamento pensionistico in quanto collocato in quiescenza con oneri a carico dello Stato italiano.

L'interpretazione proposta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la novella non troverebbe applicazione al Lissner, tuttavia, appare preferibile alla luce della ratio del disposto normativo in questione così come letta anche sistematicamente oltre che costituzionalmente orientata.

Invero, la *ratio* dell'art. 5, comma 9, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 è inequivocabilmente, a parere del Tribunale, quella di scongiurare l'elusione delle norme in materia di quiescenza e contenere la spesa pubblica, la stessa legge venne emanata allo scopo di una revisione della spesa pubblica, nella logica tracciata anche dalla Corte costituzionale, secondo cui *“il carattere limitato delle risorse pubbliche giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può*

corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni” (Corte Costituzionale sentenza n. 124 del 2017).

Ne discende che la disposizione si attaglia esclusivamente a coloro che godano di un trattamento pensionistico in Italia in quanto collocati in quiescenza e, conseguentemente, già gravino a tale titolo sul bilancio statale.

Una disposizione adottata con lo strumento del decreto legge governativo e, quindi, per definizione, ispirata a ragioni di necessità ed urgenza di provvedere, ragioni che nello stesso decreto vengono circoscritte *“in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”*, non può del resto che trovare la sua ragion d’essere nella opportunità di tutelare in maniera ancora più pregnante, con immediatezza e rapidità, le medesime esigenze e gli identici valori primari già previamente vagliati approfonditamente dal legislatore e non può di certo leggersi in contrasto con gli stessi.

Nella fattispecie all’ esame del Tribunale, la ratio della disciplina normativa in analisi risiede, a ben vedere, nella necessità di contenimento dei costi della finanza pubblica statale e di contrastare eventuali manovre elusive del collocamento in quiescenza.

Pertanto, a parere di questo giudice, la novella non può che interpretarsi nel solco dei medesimi principi ispiratori su evidenziati, essendosi limitata ad elevare i limiti di età scattati i quali i soggetti collocati in quiescenza non possono essere destinatari di incarichi di sovrintendenza e, in ogni caso, decadono automaticamente dall’incarico anche se è in corso un contratto di lavoro precedentemente stipulato.

Ne consegue, sebbene alla luce della sommaria cognizione della vicenda propria del rito cautelare prescelto, che la disposizione normativa in parola, così come sopra correttamente interpretata, non può trovare applicazione nel caso del ricorrente, trattandosi di cittadino straniero, privo di trattamento pensionistico per essere stato posto in quiescenza con oneri a carico del nostro Stato.

Dunque la revoca ante tempus, rispetto alla naturale scadenza, del contratto di lavoro in corso del maestro Lissner avente ad oggetto l’incarico di sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo deve ritenersi illegittima non rientrando il suo caso nello spettro di applicazione della norma.

Sussiste altresì il periculum in mora attesa la posizione apicale ricoperta e lo spessore artistico della figura professionale in questione che, certamente, durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito, dalla rimozione dall'incarico subirebbe un gravissimo nocumento alla sua immagine professionale, oltre che un non ristorabile pregiudizio al bagaglio di peculiari competenze di cui è titolare.

La domanda cautelare avente ad oggetto il ripristino dell'incarico va quindi accolta, sulla scorta della interpretazione orientata della normativa vigente di cui si è detto, e deve essere immediatamente ordinato alla fondazione convenuta di reintegrare il ricorrente nel medesimo incarico già ricoperto in virtù del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti in data 29.11.2019 e successivamente integrato e per tutta la durata dello stesso.

La domanda risarcitoria pure avanzata in questa sede, invece, non può trovare accoglimento posto che appare su questo versante carente il necessario presupposto del periculum in mora potendo eventualmente la stessa trovare tutela all'esito del già instaurato giudizio di merito.

La complessità ed assoluta novità delle questioni interpretative a fondamento della presente decisione impongono una integrale compensazione delle spese della presente procedura.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina alla convenuta di immediatamente reintegrare il ricorrente nel medesimo incarico già ricoperto in virtù del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti in data 29.11.2019 e successive integrazioni e per tutta la durata dello stesso.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Napoli, il 12.9.2023.

IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero